



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 26 del 23/01/2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 25 del 24/01/2019

OGGETTO:

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE DITTA COGEFA SRL IN VIA CHIAPPINI 34 DAL 31/01/2019 AL 30/09/2019

Rif. Bollo ID n. 01171598650610 del 08/01/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data 14/01/2019 con PG 2951 da **ALBERTO MARIANI**, tecnico incaricato da DANIELI DENISE, il quale comunica il subentro dell'impresa **CO.GE.FA. Srl di Falanga Andrea**, con sede legale a Cesenatico (FC) in via F.lli Sintoni n.25/C, P.IVA. 03206940409, relativa all'occupazione di suolo pubblico in via Chiappini all'altezza del civico 34 per il posizionamento di mezzi per lavori edili, deposito materiali e recinzione di cantiere e la **proroga dei lavori fino al 30/09/2019**;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **08/11/2018 prot. 65889**;

Vista l'appendice all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **22/01/2019 prot. 5107**;

Visto il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare **m 9,86 x 2,50** per complessivi mq. 24,65 su sede stradale in **via Chiappini n.34**, dalle ore 7:30 del giorno 17 Novembre 2018 alle ore 18:00 del giorno 30 Settembre 2019 per complessivi 318 giorni consecutivi;

Vista l'ordinanza n.490 del 14/11/2018;

Vista l'istruttoria del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture;

Visto che il vigente P.U.T. classifica:

- Via CHIAPPINI come "Zona 30", con sosta consentita su entrambi i lati della carreggiata e ha una larghezza totale di circa m 10,00;
- il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

su via VIA CHIAPPINI in corrispondenza dei lavori:

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, in corrispondenza dei lavori;

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

- l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii;

ORDINA

di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle **7:30 del giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 18:00 del giorno 30 Settembre 2019 per complessivi 243 giorni consecutivi**, la seguente regolamentazione:

su via VIA CHIAPPINI in corrispondenza dei lavori:

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, in corrispondenza dei lavori;
SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate